

OGGETTO: **IMPRESE CON OLTRE 100 DIPENDENTI
PROROGATO DAL 30 APRILE AL 31 MAGGIO 2018 IL TERMINE PER
PRESENTARE IL RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE
NEL BIENNIO 2016/2017**

L'art. 46 del d.lgs. 198/2006 prevede l'obbligo, per le aziende pubbliche e private che occupano oltre 100 dipendenti ^(*), di redigere, almeno ogni due anni, un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile (si veda, da ultimo, CONFIMI ROMAGNA NEWS 10/2016). La qual cosa al fine di consentire la verifica, da parte dei soggetti preposti, dell'effettivo riconoscimento di pari opportunità sul lavoro a uomini e donne (assunzioni, formazione, promozione professionale, passaggi di categoria o di qualifica, retribuzioni, licenziamenti, prepensionamenti e pensionamenti).

Entro il 30 aprile 2018, pertanto, le aziende soggette al citato obbligo avrebbero dovuto trasmettere il rapporto relativo al biennio 2016-2017 alle CONSIGLIERE REGIONALI DI PARITÀ e, ove esistenti, alle Rappresentanze sindacali aziendali (o unitarie).

Senonché, con un avviso pubblicato sul proprio portale istituzionale, la Regione Emilia-Romagna ha comunicato che:

- a) il ministero del Lavoro e della Politiche sociali ha avviato la predisposizione di un applicativo informatico per consentire di semplificare l'elaborazione e l'invio del rapporto da parte delle aziende interessate;
- b) **“la nuova applicazione sarà disponibile dal 30/04/2018, contestualmente alla proroga che sarà almeno fino al 31/05/2018”**.

Cliccando sul seguente link si potrà accedere – appena diverrà disponibile – all'applicazione che i datori di lavoro devono usare per predisporre e inviare il rapporto biennale di cui si tratta: <http://www.regione.emilia-romagna.it/consigliere-di-parita/chi-siamo/le-consigliere-di-parita>

All'azienda che non trasmetta il rapporto nei termini prescritti e non ottemperi all'invito della Direzione Regionale del Lavoro a provvedervi entro 60 giorni, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 11 del D.P.R. 520/1955 ^(**) e, nei casi più gravi, potrà essere disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti.

^(*) Per il calcolo degli occupati vanno considerati tutti i lavoratori con un contratto di lavoro subordinato (inclusi, quindi, i cassintegrati, i dipendenti in aspettativa, le lavoratrici in maternità) in forza al 31 dicembre del secondo anno del biennio di riferimento (31 dicembre 2017). Vanno esclusi gli eventuali lavoratori subordinati a domicilio.

^(**) **Art. 11 del D.P.R. 520/1955**

1. Le inosservanze delle disposizioni legittimamente impartite dagli ispettori nell'esercizio delle loro funzioni sono punite con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione quando per tali inosservanze non siano previste sanzioni diverse da altre leggi.
2. Si applica la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda fino a lire ottocentomila se l'inosservanza riguarda disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di sicurezza o igiene del lavoro.